



Sindacato Lavoratori Comunicazione

Le pensioni oggi per le lavoratrici ed i lavoratori di Poste e di Postel

Come sapete la legge n. 122 del 30 luglio 2010 (Manovra correttiva dei conti pubblici) ha modificato, tra l'altro, la normativa previdenziale. Solo la CGIL espresse la sua contrarietà per una manovra che caricava sui lavoratori i costi della crisi e non prendeva alcuna iniziativa per lo sviluppo, come facevano altri governi di centro destra europei. Ricordiamo tutti le parole di Tremonti quando fu approvato il provvedimento: "Abbiamo fatto la riforma delle pensioni senza un'ora di sciopero" perché mentre in tutta Europa il sindacato unitariamente contestava le politiche governative, in Italia le uniche contestazioni le faceva la Cgil.

Prima operazione: la decorrenza delle pensioni viene ritardata di 1 anno dalla maturazione dei requisiti (per i lavoratori autonomi di 18 mesi) anche nel caso di 40 anni di contributi.

Prima era così:

Le finestre d'accesso delle **pensioni di vecchiaia** previste dalla legge 247 del 2007

| Requisiti maturati entro il | Decorrenza della pensione | |
|-----------------------------|---------------------------|---------------------------|
| | Lavoratori dipendenti | Lavoratori autonomi |
| 31 marzo | 1 luglio stesso anno | 1 ottobre stesso anno |
| 30 giugno | 1 ottobre stesso anno | 1 gennaio anno successivo |
| 30 settembre | 1 gennaio anno successivo | 1 aprile anno successivo |
| 31 dicembre | 1 aprile anno successivo | 1 luglio anno successivo |

Le finestre d'accesso delle **pensioni d'anziarietà** previste dalla legge 247 del 2007 con meno di 40 anni

| Requisiti maturati entro il | Decorrenza della pensione | |
|-----------------------------|---------------------------|------------------------------|
| | Lavoratori dipendenti | Lavoratori autonomi |
| 30 giugno | 1 gennaio anno successivo | 1 luglio anno successivo |
| 31 dicembre | 1 luglio anno successivo | 1 gennaio 2° anno successivo |

Le finestre d'accesso delle **pensioni d'anziarietà** previste dalla legge 247 del 2007 con almeno di 40 anni

| Requisiti maturati entro | Decorrenza della pensione | |
|--------------------------|--|---------------------------|
| | Lavoratori dipendenti | Lavoratori autonomi |
| 31 marzo | 1 luglio stesso anno se 57 anni entro il 30 giugno | 1 ottobre stesso anno |
| 30 giugno | 1 ottobre stesso anno se 57 anni entro il 30 settembre | 1 gennaio anno successivo |
| 30 settembre | 1 gennaio anno successivo | 1 aprile anno successivo |
| 31 dicembre | 1 aprile anno successivo | 1 luglio anno successivo |

Naturalmente i requisiti si maturano come previsto in precedenza, ossia:

I lavoratori dipendenti maturano il diritto a pensione se hanno:

- 60 anni di età e raggiungono quota 96 (età + anzianità), nel periodo dall' 1.1.2011 al 31.12.2012;
- 61 anni di età e raggiungono quota 97 (età + anzianità), a partire dall' 1.1.2013.

Inoltre sono stati adottati i seguenti provvedimenti:

- l'età di vecchiaia delle donne del Pubblico Impiego è stata portata a 65 anni a partire dal 1-1-2012
- il costo delle ricongiunzioni di periodi assicurativi versati in altro fondo, richieste dopo il 1 luglio 2010, viene raddoppiato
- sono stati abrogati tutti gli articoli di legge che permettevano il trasferimento gratuito dei contributi all'Inps.

L'insieme di questi provvedimenti porta molte lavoratrici e lavoratori e non maturare il diritto a pensione a meno che non paghi cifre esorbitanti per fare la ricongiunzione mentre in precedenza era possibile trasferire tutto gratuitamente all'Inps e sommando i diversi periodi contributivi vedersi riconosciuto il diritto a pensione.

Come CGIL stiamo studiando tutte le soluzioni possibile per rimediare e questo scempio.

Roma 15 Marzo 2011

La Segreteria Nazionale